



Handicap: modifiche alla Legge 104/92

Il 9 novembre 2010 è stata pubblicata il Gazzetta Ufficiale la Legge 183/2010 che contiene nuove disposizioni sui permessi lavorativi a favore dei dipendenti che assistono familiari con handicap grave. In particolare l'articolo 24 modifica la Legge 104/1992.

L'INPS, l'Istituto previdenziale che assicura gran parte dei lavoratori privati, ha subito diramato le proprie disposizioni con una specifica e articolata circolare (3 dicembre 2010, n. 155), che troverete allegata alla presente comunicazione insieme al messaggio INPS n.1740 del 25/1/11.

Aventi diritto

Entrambi i documenti chiariscono che, in base al nuovo dettato normativo, hanno ora diritto ai permessi lavorativi, oltre al coniuge, anche parenti ed affini entro il secondo grado (figli, nonni, suoceri, cognati ecc.).

In particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di terzo grado della persone con disabilità da assistere. Le eccezioni sono fissate dall'articolo 24 della Legge 183: i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave devono avere sessantacinque anni o essere anch'essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti.

L'espressione 'mancanti' viene interpretata "non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità".

La possibilità di estendere dal secondo al terzo grado di parentela/affinità la concessione dei permessi si verifica anche nel caso in cui anche uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle situazioni di assenza, decesso, patologie invalidanti. Si motiva tale interpretazione con l'analisi letterale della norma laddove viene utilizzata la congiunzione disgiuntiva ("qualora i genitori o il coniuge").

Patologie invalidanti

L'INPS e il Dipartimento entrano nel merito della definizione di "patologie invalidanti", cioè della terza condizione che dà luogo alla possibilità di estendere dal secondo al terzo grado di parentela/affinità la concessione dei permessi Poiché il Legislatore e' molto generico il dubbio è stato posto al Ministero della salute che ha chiarito che le patologie da prendere a riferimento sono quelle indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000. E cioè:

- Le patologie acute o croniche che determinano permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Non vi è una indicazione circa la documentazione sanitaria “accettabile” per dimostrare quelle condizioni: si dovrà chiarire se le necessarie attestazioni possano essere rilasciate dai medici di famiglia o debbano essere rilasciate esclusivamente da medici specialisti.

Parenti ed affini di minori di tre anni

INPS rammenta che la Legge 183/2010 ha eliminato all'articolo 33, comma 3, della Legge 104/92 le parole “successivamente al compimento del terzo anno di età del disabile”: quindi è stata introdotta anche per i parenti e gli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave la possibilità di godere dei tre giorni di permesso mensili.

Referente unico per l'assistenza

La Legge 183 ha sottolineato come non possano essere concessi i permessi mensili ex Legge 104/1992, a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Si conferma quindi la norma che il limite di tre giorni mensili è riferito a ciascuna persona disabile. Le due comunicazioni interpretano questa indicazione come un divieto all'alternatività fra più beneficiari, a meno che essi non siano i genitori di figli con grave disabilità.

In effetti il nuovo articolo 33, comma 3 della Legge 104/92 prevede in favore dei genitori, anche adottivi, di figli con disabilità grave, la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile, condizione esclusa per i parenti e gli affini.

Genitori che assistono figli in stato di invalidità grave

Una prima novità risiede nell'opportunità per i genitori di minori di tre anni di fruire - in alternativa alle altre due forme di agevolazione già previste e cioè il prolungamento del congedo parentale e le due ore di permesso giornaliero - anche dei tre giorni di permesso: a nostro avviso non si tratta comunque di un significativo vantaggio in termini quantitativi o qualitativi.

In ogni caso l'INPS specifica che, mentre il prolungamento del periodo di congedo parentale e le due ore di riposo giornaliero retribuito possono essere utilizzati a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, i tre giorni di permesso (comma 3, art. 33, legge 104/92) possono essere goduti, da parte dei genitori o da parte degli altri familiari, dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave.

Inoltre, trattandosi di agevolazioni volte alle medesime finalità di assistenza al disabile, “la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese”: quindi i tre benefici sono incompatibili se fruiti nello stesso mese.

Assenza di ricovero

Ambedue le circolari sottolineano che uno dei requisiti essenziali per la concessione dei permessi lavorativi è l'assenza di ricovero a tempo pieno della persona con grave disabilità, dove per 'ricovero a tempo pieno' si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso “strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa”.

Di fatto la norma nega la rilevanza della necessità assistenziale “non sanitaria” (aiuto all'igiene, all'alimentazione, al supporto personale) di cui molto spesso i familiari di una persona ricoverata di fanno carico. È questa, a nostro avviso, una grave lacuna della Legge.

INPS e Dipartimento da parte loro, definiscono tre eccezioni. I permessi, anche in caso di ricovero, possono essere concessi in tre casi:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;

- ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (Circolare n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7).

Continuità ed esclusività dell'assistenza

Come ribadito dalle due circolari il Legislatore ha abrogato i requisiti della continuità e dell'esclusività quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi in argomento da parte dei beneficiari. "Pertanto – come specifica l'INPS - oltre al requisito della convivenza, già eliminato dall'art. 20 della suddetta legge 53/2000, anche la "continuità" e l' "esclusività" dell'assistenza, non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92." Decadono quindi le definizioni di sistematicità ed adeguatezza, elaborate dall'INPS, e quindi "Gli uffici ... non dovranno più acquisire le dichiarazioni relative alla sistematicità e all'adeguatezza dell'assistenza al disabile, prima richiesti"

Moltissimi lavoratori possono quindi ripresentare domanda nel caso in cui fosse stata rigettata precedentemente per assenza di sistematicità o continuità (ad esempio distanza notevole dall'abitazione del familiare da assistere).

Concessione e decadenza

Il nuovo comma 7-bis dell'articolo 33, legge 104/92, prevede espressamente la decadenza, per il lavoratore, dal diritto a beneficiare dei tre giorni di permesso, "qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti". D'altronde gli assicurati INPS quando richiedono i permessi, firmano una dichiarazione di responsabilità in cui si impegnano a comunicare entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta ed in particolare:

- eventuale ricovero a tempo pieno della persona disabile in condizione di gravità;
- revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della Commissione medica competente;
- modifiche ai periodi di permesso richiesti;
- decesso del disabile.

In forza del nuovo comma 7-bis, l'INPS verificherà a campione le situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi.

I nuovi criteri sono entrati in vigore il 24 novembre 2010 e per gli assicurati INPS; a breve dovrebbero essere disponibili (online sul sito www.inps.it) anche i nuovi moduli di richiesta. Le richieste già evase e i permessi già concessi prima del 24 novembre 2010 saranno riesaminati alla luce delle nuove norme: in particolare le domande e i permessi già concessi a parenti e affini di terzo grado delle persone disabili in situazione di gravità e le domande ed i permessi già concessi a più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

I lavoratori ai quali in passato sia stata negata la concessione dei permessi lavorativi per assenza dei requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza, criteri ora abrogati hanno invece l'opportunità di ripresentare la domanda, contando su diversi e molto più favorevoli criteri di valutazione.

23 febbraio 2011

LA SEGRETERIA NAZIONALE